DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1990

che riconosce che la produzione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate, in considerazione delle loro caratteristiche qualitative, è ampiamente inferiore alla domanda

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(90/475/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, è vietato, fino al 31 agosto 1996, qualsiasi nuovo impianto di vite ; che la stessa disposizione prevede tuttavia la possibilità, per gli Stati membri, di autorizzare, per la campagna viticola 1990/1991, nuovi impianti per i v.q.p.r.d. per i quali la Commissione abbia riconosciuto che la produzione, a causa delle loro caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda ;

considerando che ha richiesto l'applicazione di tale disposizione per taluni v.q.p.r.d. il governo greco, in data 18 maggio 1990 ;

considerando che l'esame di tale domanda consente di constatare che i v.q.p.r.d. in oggetto posseggono i requisiti previsti purché, per l'insieme dei v.q.p.r.d. prodotti in una stessa regione, non si aumentino oltre i limiti previsti dal governo greco le superfici destinate alla loro produzione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I v.q.p.r.d. figuranti nell'allegato adempiono ai presupposti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, fatta salva l'osservanza, per l'insieme dei v.q.p.r.d. di una stessa regione, dell'aumento di superficie indicato nello stesso allegato.

Articolo 2

La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

ALLEGATO

V.q.p.r.d.	Superfici (ha)
GRECIA	
Cephalonia	200
Samos	500
Limnos	500
Naoussa	300